

N. 142

*Ordinanza del 6 giugno 2024 del Tribunale di Siena nel procedimento penale a carico di N. C. e S. C.*

**Reati e pene – Pene accessorie - Decadenza dalla responsabilità genitoriale e sospensione dall'esercizio di essa – Previsione che la condanna pronunciata contro il genitore per delitti commessi con abuso della responsabilità genitoriale comporta la sospensione dell'esercizio della responsabilità genitoriale anziché la possibilità per il giudice di disporla – Previsione che la misura della sospensione della responsabilità genitoriale è disposta per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta anziché in misura eguale a quella della pena principale inflitta.**

– Codice penale, art. 34, secondo comma.

## IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA

### SEZIONE PENALE IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE

Composto dai magistrati:

Simone Spina, presidente estensore;  
 Francesco Cerretelli, giudice estensore;  
 Cristina Cavaciocchi, giudice estensore;

All'udienza pubblica del giorno 6 giugno 2024, ha pronunciato la presente ordinanza resa ai sensi degli articoli 134 della Costituzione, 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 11 marzo 1953, n. 87 nell'ambito del procedimento penale di primo grado iscritto ai numeri di registro in epigrafe indicati nei confronti di C... N... nato in ... il ... residente ed elettivamente domiciliato a Siena, strada delle Grotte di Pescaia, n. 33, difeso d'ufficio dall'avv. Vincenzo Bonomei del Foro di Siena.

Libera, presente.

C... S..., nata in ... il ... residente ed elettivamente domiciliata a Siena, strada delle Grotte di Pescaia, n. 33, difesa d'ufficio dall'avv. Vincenzo Bonomei del Foro di Siena;

Libera, già presente non comparsa.

Imputati del reato p. e p. dagli articoli 81, 572, comma 2 del codice penale, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, ponevano in essere abitualmente, con finalità educative, condotte violente ed aggressive nei confronti dei figli minori con viventi C... C... (n. in ... il ...) e C... V... (n. a ... il ...), consistite nel rimproverarli urlandogli contro, nel percuoterli con schiaffi sul viso, calci sul sedere, in talune occasioni anche con l'utilizzo di una cintura usata per intimorirli e per colpirli sulla schiena e sul sedere; in particolare:

nel ... il C... N..., durante un litigio, colpiva la figlia C... diverse volte, anche con una cintura sulle gambe e sul sedere, immobilizzandola per non farla scappare;

sin dall'anno ..., il minore C... V... con l'inizio delle scuole elementari, veniva abitualmente rimproverato e vessato con punizioni e percosse e nel corso di litigi, in talune circostanze, veniva costretto a rimanere chiuso in bagno in punizione;

nel... il C... N..., in presenza della moglie S... colpiva la figlia C... con schiaffi, tirate di capelli e plurime aggressioni verbali dopo aver scoperto la relazione sentimentale intrattenuta dalla stessa con un coetaneo straniero;


nel... il C... colpiva la figlia C... con due ceffoni dietro la testa;

in data antecedente e prossima all... in seguito all'ennesimo litigio violento con i genitori, il minore C... V... manifestava alla sorella il proprio malessere e disagio confidandole di aver pensato al suicidio;

nell... la C... S... arrabbiata con il figlio V... perché non aveva fatto i compiti, prima urlava contro di lui, poi lo colpiva con schiaffi anche sul viso e calci nel sedere, utilizzando una cintura per intimorirlo e arrivando a stringergli le mani intorno al collo ed a lasciarlo nel bagno dell'abitazione in punizione, provocandogli uno stato di angoscia e paura.

Con l'aggravante d'aver commesso il fatto in danno dei figli minorenni.

In... dall'anno... all...



Ritenuto che all'esito del dibattimento il Collegio si è ritirato in camera di consiglio per la delibazione della sentenza.

Che nel corso dell'esame delle questioni relative all'applicazione delle pene e, più in particolare, della pena accessoria di cui all'art. 34, comma 2, del codice penale della sospensione della responsabilità genitoriale, sono emersi profili di non manifesta infondatezza in ordine all'*an* e al *quantum* dell'applicazione della pena accessoria così come prevista dal citato articolo.

Che alle questioni relative all'applicazione di tale pena accessoria il Collegio è pervenuto ad esito del riconoscimento della penale responsabilità degli imputati in ordine ai reati di cui agli articoli 110, 572, comma 2, del codice penale a loro ascritti commessi nei confronti dei figli e, dunque, con abuso della responsabilità genitoriale.

Che tale sospensione deriva in modo automatico da ogni condanna per delitti commessi con abuso della responsabilità genitoriale.

Che ad avviso del Collegio appare che tali presupposti siano integrati dal momento che gli atti di maltrattamento e vessazione commessi dai genitori in danno dei figli minori si siano estrinsecati in metodi educativi connotati dall'uso abituale di violenze con gravi pregiudizi per gli interessi morali e materiali delle persone offese.

Che, tuttavia, sin dall'assunzione delle testimonianze dei figli persone offese nel corso dell'incidente probatorio, è emersa la ricomposizione del quadro familiare, tanto da far apparire l'accertato fatto di maltrattamenti come insuscettibile di ulteriore reiterazione.

Che in sede di discussione il difensore dei figli degli imputati, costituiti parti civili in persona di apposito curatore nominato dal giudice per le indagini preliminari, non ha rassegnato conclusioni scritte, motivando la scelta proprio in ragione dell'intervenuta ricomposizione del quadro familiare e dell'intervenuta resipiscenza dei genitori.

Che, in ragione dell'età del minore C... V..., nato il... (e, dunque, di anni ... alla data odierna), un'automatica applicazione della pena accessoria, nella misura fissa stabilita dalla legge, appare suscettibile di produrre effetti nocivi nell'interesse del minore, alla luce della citata ricomposizione del quadro familiare.

Considerato che, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale (v. sentenza n. 222 del 2018) «l'esigenza di "mobilità" (sentenza n. 67 del 1963), o "individualizzazione" (sentenza n. 104 del 1968), della pena — e la conseguente attribuzione al giudice, nella sua determinazione in concreto, di una certa discrezionalità nella commisurazione tra il minimo e il massimo previsti dalla legge — costituisce "naturale attuazione e sviluppo di principi costituzionali, tanto di ordine generale (principio d'uguaglianza) quanto attinenti direttamente alla materia penale" (sentenza n. 50 del 1980), rispetto ai quali "l'attuazione di una riparatrice giustizia distributiva esige la differenziazione più che l'uniformità" (così, ancora, la sentenza n. 104 del 198)».

Che, come è stato osservato dalla citata pronuncia della Corte costituzionale, «se la "regola" è rappresentata dalla "discrezionalità", ogni fattispecie sanzionata con pena fissa (qualunque ne sia la specie) è per ciò solo "indiziata" di illegittimità».


Che la rigidità applicativa non può che generare la possibilità di risposte sanzionatorie manifestamente sproporzionate per eccesso — e dunque in contrasto con gli articoli 3 e 27 della Costituzione — rispetto ai fatti commessi con abuso di responsabilità genitoriale meno gravi.

Che tale rigidità appare comunque distonica rispetto al menzionato principio dell'individualizzazione del trattamento sanzionatorio.

Che la durata fissa della pena accessoria in questione non può ritenersi ragionevolmente «proporzionata» rispetto all'intera gamma di comportamenti riconducibili ai presupposti applicativi della citata pena accessoria applicata, in base al poc'anzi menzionato *test* enunciato dalla sentenza n. 50 del 1980.

Che, in ipotesi analoga costituita dalla fattispecie di sottrazione e trattenimento di minore all'estero, la pena accessoria della sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 574-*bis*, comma terzo, del codice penale da parte della Corte costituzionale con sentenza n. 102 del 2020, non consegue automaticamente alla condanna, ma postula la valutazione del giudice, che deve tenere conto, ai fini sia della irrogazione che della durata, dell'evoluzione successiva delle relazioni tra il minore e il genitore autore del reato e dei provvedimenti eventualmente adottati in sede civile, in funzione dell'esigenza di ricerca della soluzione ottimale per il minore.

Che si nutrono, in conclusione, seri dubbi in ordine alla conformità a Costituzione di una disciplina, qual è quella delineata dall'art. 34, comma 2, del codice penale, che comporta conseguenze che ricadono sui figli dei condannati non già semplicemente *de facto* - come può avvenire per qualsiasi provvedimento giudiziario - ma *de jure*, in ragione del



contrasto di tale *vulnus* normativo con gli articoli 2 (che, riconoscendo e tutelando i diritti fondamentali dell'individuo, costituisce fondamento anche per la tutela dei diritti dei minorenni), 3, 29 e 30 della Costituzione, nonché dall'art. 8 della Convenzione sui diritti del fanciullo (che impegna gli Stati parte a rispettare, tra l'altro, il diritto dei minori alle proprie relazioni familiari).

Che da tale complesso normativo, più in particolare, si ricava il principio secondo cui in tutte le decisioni relative ai minorenni deve considerarsi il preminente interesse degli stessi, di talché qualsiasi provvedimento che incide sulla responsabilità genitoriale potrebbe giustificarsi solo in quanto non contrasti con l'esigenza di tutela del minore.

Che l'art. 34, comma 2, del codice penale, d'altra parte, contrasta altresì con il principio di proporzionalità della pena desumibile dagli articoli 3 e 27 della Costituzione, in quanto la pena in questione risulterebbe eccessiva allorché, come nel caso di specie, risulti comprovato il ripristino della situazione familiare e di conseguenza appaia meritevole di tutela l'interesse del figlio minore C... V... alla preservazione del nucleo familiare così ricomposto.

Che, d'altra parte, essenziale e sufficiente, a consentire il sindacato della Corte sulla congruità del trattamento sanzionatorio previsto da una pena accessoria temporanea, è che «il sistema nel suo complesso offra alla Corte medesima “precisi punti di riferimento” e soluzioni “già esistenti” (v. sentenza n. 236 del 2016) che possano sostituirsi alla previsione sanzionatoria dichiarata illegittima, sì da consentire al giudice di porre rimedio nell'immediato al *vulnus* riscontrato, senza creare insostenibili vuoti di tutela degli interessi di volta in volta tutelati dalla norma incriminatrice incisa dalla propria pronuncia».

Che nel caso di specie il richiesto intervento sostitutivo appare, peraltro, possibile sotto un duplice profilo: in primo luogo, in punto di *an* di applicazione della pena accessoria in questione; in secondo luogo, in punto di *quantum* del trattamento sanzionatorio accessorio applicabile dal giudice, operabile dal parte del giudice delle leggi in ragione dell'esistenza di precisi punti di riferimento, già rinvenibili nel sistema legislativo, quali sono quelli individuati dall'art. 37 del codice penale.

*P. Q. M.*

*Il Tribunale ordinario di Siena, in composizione collegiale, visti gli articoli 134 della Costituzione, nonché 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata — in riferimento agli articoli 2, 3, 27, 29 e 30 della Costituzione, nonché all'art. 8 della Convenzione sui diritti del fanciullo ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176; — la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede che la condanna pronunciata contro il genitore per delitti commessi con abuso della responsabilità genitoriale comporta la sospensione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, anziché la possibilità per il giudice di disporla, nonché nella parte in cui la misura della sospensione della responsabilità genitoriale è disposta per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta, anziché in misura eguale a quella della pena principale inflitta.*

*Sospende il presente giudizio sino alla decisione sulla proposta questione di legittimità costituzionale.*

*Ordina l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale del presente provvedimento, insieme con gli atti del giudizio e con la prova delle notificazioni e comunicazioni ad esso relative.*

*Dispone che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia notificata agli imputati e alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché comunicata alle Presidenze della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.*

Così deciso in Siena, all'udienza pubblica del giorno 6 giugno 2024.

*Il Presidente:* SPINA

*I giudici a latere:* CERRETELLI - CAVACIOCCHI

